REGOLAMENTO (CEE) N. 486/80 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1980

che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 435/80 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (3), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando ce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 435/80 prevede la riduzione dei diritti all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, sempreché, all'esportazione dal paese d'origine, sia stata riscossa una tassa di importo corrispondente ;

considerando che l'entità dei diritti all'importazione è condizionata dal livello del prelievo in vigore e che a quest'ultimo si applicano eventualmente gli importi compensativi monetari ; che, data l'evoluzione delle monete dei vari Stati membri, occorre calcolare l'importo di riduzione separatamente per singolo Stato membro, tenendo conto dell'importo compensativo monetario applicabile all'importazione nello Stato membro considerato ;

considerando che l'importo di riduzione è costituito da elementi del prelievo e degli importi compensativi monetari ; che, inoltre, la fissazione in ECU dell'importo di riduzione può sollevare problemi, in particolare per il paese esportatore, riguardo al tasso di conversione da applicare ; che, per questi motivi, occorre fissare l'importo di riduzione nella moneta nazionale di ciascuno Stato membro destinatario ;

considerando che si ravvisa l'utilità di indicare le modalità di cacolo dell'importo da riscuotere effettivamente all'importazione ;

considerando che l'importo di riduzione dei diritti all'importazione è fissato trimestralmente ; che quest'importo può variare durante il trasporto verso la Comunità ; che all'atto dell'esportazione il paese esportatore può basarsi, per calcolare la tassa tassa all'esportazione da riscuotere, unicamente sull'importo di riduzione in vigore ; che la tassa all'esportazione dev'essere raffrontata all'importo di riduzione applicabili al momento dell'esportazione ;

considerando che l'importo dei diritti all'importazione è l'importo applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione d'immissione in libera pratica ; che questi diritti sono detratti dall'importo di riduzione applicabile a tale data ;

considerando che la prova dell'avvenuta riscossione della tassa all'esportazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80 può essere fornita iscrivendo l'importo riscosso nel certificato di circolazione delle merci EUR 1, del tipo precisato all'articolo 6 del protocollo n. 1 della convenzione ACP-CEE di Lomé (4), firmata il 28 febraio 1975 ;

considerando che le modalità d'applicazione dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni sono definite dal regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2971/79 (6), nonché dal regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/80 (8) ; che, tuttavia, è opportuno applicare modalità particolari per quanto concerne i titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
(2) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(3) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(6) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 34.
(7) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.
(8) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 435/80, espressi in tonnellate metriche di carne disossata.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne disossata equivalgano a 130 kg di carne non disossata.

Articolo 2

1. La domanda di titolo d'importazione può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni di ogni mese.

2. Nel giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione il quantitativo globale che forma oggetto, per ciascuno dei paesi terzi interessati, delle domande di cui al paragrafo 1.

3. Per ognuno di tali paesi la Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli per i prodotti originari di un paese terzo superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

4. Se il quntitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce il quantitativo restante.

5. Si effettua il rilascio dei titoli il ventunesimo giorno di ogni mese. Tuttavia, se tale giorno non è considerato lavorativo nello Stato membro in cui sono state presentate le domande, i titoli sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo.

6. Il titolo d'importazione è valido 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio di cui al paragrafo 5 ;

7. La domanda di titolo e il titolo medesimo sono redatti in conformità del disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 571/78.

8. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione è svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale il titolo d'importazione non è stato rilasciato.

Articolo 3

L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei diritti all'importazione può effettuarsi soltanto se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori a norma delle regole d'origine applicabili ai prodotti in causa, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 della convenzione di Lomé, firmato il 28 febbraio 1975.

Articolo 4

1. L'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80 per ogni prodotto destinato ad essere importato in uno Stato membro è pari al 90 % dell'ammontare costituito dal prelievo, corretto eventualmente dell'importo compensativo monetario applicabile alle importazioni in tale paese durante la settimana che precede quella in cui inizia il trimestre per il quale è calcolato l'importo di riduzione.

L'importo di riduzione è s stabilito per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale.

2. L'importo di riduzione è detratto dal prelievo valido il giorno di espletamento delle formalità doganali d'importazione nello Stato membro interessato, preventivamente corretto, se del caso, del coefficiente monetario indicato nell'allegato II del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari e dell'importo compensativo monetario valido nello Stato membro interessato alla stessa data.

Articolo 5

1. I diritti all'importazione sono diminuiti dell'importo fissato conformemente all'articolo 4 soltanto se :

a) è riscossa una tassa all'esportazione pari almeno all'importo fissato in conformità dell'articolo 4 ;

b) il certificato di circolazione delle merci EUR 1, del tipo precisato all'articolo 6 del protocollo n. 1 della convenzione di Lomé firmata il 28 febbraio 1975, indica :

   — nella casella 7, l'importo della tassa all'esportazione riscossa per 100 kg ;

   — nella casella 8, la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in questione.

È compilato un certificato distinto per ogni singola sottovoce della tariffa doganale comune.

2. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, l'importo della tassa all'esportazione riscossa per 100 chilogrammi è raffrontato all'importo fissato in conformità dell'articolo 4 per lo Stato membro importatore e applicabile al momento del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR 1.

Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio utilizzato è l'utltimo tasso di vendita registrato sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi di questo Stato membro.

La tassa all'esportazione riscossa è considerata corrispondente all'importo fissato in conformità dell'articolo 4, allorché dal raffronto risulta che la tassa all'esportazione espressa nella moneta dello Stato membro importatore non è inferiore a questo importo.

3. L'importo di riduzione dei diritti all'importazione è quello applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. L'applicazione del presente regolamento non può in alcun caso dar luogo alla concessione di un importo.

Articolo 6

Per i quantitativi importati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, i prelievi fissati conformemente agli articoli da 10 a 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono riscossi integralmente.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 3006/78 [1] è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 357 del 21. 12. 1978, pag. 44.